



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione
d'Archivio 12.1

GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/02/2025

L'anno duemilaventicinque, addì venticinque del mese di febbraio, alle ore 10:50, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Giovanni Fogliato, in presenza nella Sala Giunta del Palazzo Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Monica Basso.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 29 / 2025

Punto numero 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ARTICOLO 1, COMMI 636, 637 E 638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207)..

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	FOGLIATO GIOVANNI	X	
2	Vice Sindaco	CONTERNO BIAGIO		X
3	Assessore	AMATO FRANCESCA	X	
4	Assessore	CIRAVEGNA LUCILLA	X	
5	Assessore	GRAMAGLIA WALTER	X	
6	Assessore	MATERA FRANCESCO	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell'organo, invita la Giunta a trattare il suddetto punto all'ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore ai Servizi Demografici ed Elettorali.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Servizi Generali e Culturali su impulso dell'Assessore ai Servizi Demografici ed Elettorali.

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare i commi 636, 637 e 638, che dispongono quanto segue:

- *“636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;*
- *637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni;*
- *638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo”.*

Preso atto che:

- Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e s.m.i., recante *“Nuove norme sulla cittadinanza”*, è cittadino italiano per nascita: *“il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga trovato il possesso di altra cittadinanza”*;
- Ai sensi dell'articolo 2 della suddetta Legge, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- L'articolo 3 della medesima Legge 5 n. 91/92 e s.m.i. disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; qualora, invece, l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca, l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;

- Per effetto dell'articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e s.m.i., i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912, citate nell'articolo 1, comma 636, della Legge n. 207/2024, anno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla predetta Legge n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme.

Considerato che:

- Negli anni, i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, in particolare la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo, hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente il personale del Servizio Stato Civile dell'Ente in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune di Bra, ma che producono costi diretti ed indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro ad essi connessa;
- Da una sommaria stima delle richieste pervenute nell'ultimo anno 2024, le domande di rilascio di certificazioni desunte da atti di stato civile formati da oltre un secolo sono state all'incirca 280, alcune con esito positivo e rilascio di conseguenti certificazioni od estratti, altre con esito negativo e conseguente predisposizione ed invio di comunicazione all'interessato;
- Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune di Bra nell'ultimo triennio trascorso 2022-2024 sono state nell'ordine di:
 - Anno 2022: Riconoscimenti effettuati: 19 – Informazioni fornite via e-mail o PEC: 210;
 - Anno 2023: Riconoscimenti effettuati: 25 – Informazioni fornite via e-mail o PEC: 78;
 - Anno 2024: Riconoscimenti effettuati: 12 – Informazioni fornite via e-mail o PEC: 40

determinando per gli uffici un notevole carico di lavoro, poiché i procedimenti richiamati all'articolo 1, comma 636, della Legge 207/2024 comportano istruttorie articolate e complesse; in particolare, quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 91/1992 e s.m.i. e, precedentemente, della Legge 555/1912, richiedendo, infatti, delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione *pro-tempore* vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – ed intrecciandosi spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa.

Ritenuto, pertanto, di assoggettare:

- Le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari ad Euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- Le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile ed il nominativo (cognome e nome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce.

Dato atto che:

- Il contributo di cui all'articolo 1, comma 636, della Legge n. 207/2024 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- Il contributo di cui all'articolo 14 della Legge 91/1992 e s.m.i. si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne, che durante la minore età aveva acquisito la cittadinanza italiana ed al compimento del diciottesimo anno decide di rinunciarvi;

- Il contributo di cui all'articolo 1, comma 637, della Legge n. 207/2024 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 05/09/1980 (ratificata con Legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, adottata a L'Aja il 08/09/1982 (ratificata con Legge 11 febbraio 1989, n. 71);
- Il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione e ne condiziona la procedibilità ai sensi dell'art.1, comma 638, della Legge n. 207/2024;
- Il contributo non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come, ad esempio, i diritti di segreteria) il cui rilascio è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- Il contributo di cui all'art.1, comma 637, della Legge 207/2024 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali, etc.;
- I menzionati contributi sono integralmente acquisiti al Bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, della Legge n. 207/2024;
- I predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, Legge 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- Non sono assoggettate al contributo di cui all'art. 1, comma 637, Legge 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- I contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, della Legge 91/1992 e s.m.i., di spettanza del Ministero dell'Interno;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. (Legge finanziaria 2007), che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) che attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, mentre la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta Comunale, quale organo a competenza residuale.

Stabilito che:

- I contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato tramite il sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, allegando alla medesima la ricevuta dell'avvenuto pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- Non vi sarà diritto al rimborso del contributo in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.

Visti l'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale.

Preso atto che:

- l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della Giunta, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto comunale;
- la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta al 30 dicembre 2024 con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025, e che, pertanto, la presente deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, in quanto già approvato dal Consiglio Comunale in data 23/12/2024.
- per quanto di cui sopra, sarà necessario modificare il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, istituendo apposito capitolo di entrata.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n°267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Servizi Generali e Culturali: **FAVOREVOLE** Firmato digitalmente *Fabrizio Rodano*.

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: **FAVOREVOLE** Firmato digitalmente *Raffaele Grillo*.

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

1. Di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e s.m.i., o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	Importo del Contributo
Domande presentate da maggiorenni di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 (rinuncia al compimento del diciottesimo anno) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555.	€. 600,00
Domande di certificati od estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce.	€. 250,00
Domande di certificati od estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce per ciascun atto.	€. 300,00

2. Di dare atto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati al Comune di Bra a cura dell'interessato a mezzo del sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione PagoPA o, in special modo in caso di richieste provenienti dall'estero, a mezzo bonifico bancario, e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, allegando alla medesima la ricevuta dell'avvenuto pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
 - l'esito negativo della ricerca o del procedimento non darà diritto ad alcun rimborso;
 - il contributo sulla domanda di certificazione di cui all'art. 1, comma 637, della Legge 207/2024:
 - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno, convenzioni internazionali, etc.;
 - non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come, ad esempio, i diritti di segreteria) il cui rilascio è solo eventuale, e, pertanto, deve essere assolto già all'atto della domanda, indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno.
3. Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dell'art. 1, commi 636 e 637, della Legge 207/2024 saranno integralmente acquisiti al Bilancio di Previsione Finanziario dell'Ente, nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile; capitolo che verrà monitorato e, di conseguenza, aggiornato nel suo stanziamento in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio.
4. Di trasmettere il presente atto agli Uffici comunali coinvolti, affinché provvedano a quanto ivi stabilito e ad attuare le più efficaci forme di comunicazione in merito alle nuove modalità di erogazione dei servizi in oggetto.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giovanni Fogliato

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Monica Basso